

# CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA

**l'Associazione Ecologica Scientifica Mareamico** (di seguito denominata Mareamico) con sede legale nella città di Roma Italia, P.zza Benedetto Cairoli 2, P.I. 03601471000, rappresentata dall'On.le Giuseppe (Pino) Lucchesi che interviene nel presente atto in qualità di Presidente di Mareamico

E

**l'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina** (di seguito denominato IBEM) con sede legale nella città di Piombino (LI) Italia, P.zza Bovio n. 3/4, P.I. 01217650496, rappresentato nel presente atto dal Prof. Roberto Bedini in qualità di direttore dell'IBEM e rappresentante legale

## Premesso

- che Mareamico e IBEM – nel prendere atto di una comune vocazione all'analisi scientifica dei temi che riguardano l'ambiente marino – intendono di qui in avanti collaborare nella individuazione dei migliori strumenti per contrastare i fenomeni di impoverimento dell' habitat marino, salvaguardandone la biodiversità e contrastare le varie forme di inquinamento;
- che in particolare l'IBEM e Mareamico hanno un comune interesse nell'approfondire ricerche aventi come obiettivo lo studio dei meccanismi di sviluppo, maturazione, riproduzione, stabulazione del Crostaceo *Homarus Gammarus* (Linnaeus,1758) che si trova in una situazione di forte impoverimento in tutto il bacino del Mediterraneo e rischia l'estinzione, pur essendo una specie protetta, data la facilità con cui viene catturato;
- che le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo al fine di promuovere uno scambio di informazioni e di conoscenze, promuovere forme di collaborazione nel campo della ricerca scientifica sopramenzionata e creare positive sinergie;
- che la sede dell'IBEM si trova in una posizione particolarmente interessante per la realizzazione di studi e ricerche nel campo della biologia marina in quanto situata al centro dell'Arcipelago Toscano e che la stessa, inoltre, è dotata di laboratori serviti da acqua marina pompata direttamente dal mare e attrezzati con moderne strumentazioni scientifiche in grado di svolgere attività di ricerca multidisciplinari e delle strumentazioni necessarie per effettuare analisi a livello delle varie fasi di sviluppo di *Homarus gammarus* dalle uova alla loro fecondazione allo sviluppo dei piccoli da rimettere in mare;
- che Mareamico possiede nel suo Comitato Scientifico le competenze tecniche specifiche per fornire indicazioni e suggerimenti sulle specifiche attività sopra richiamate ed in generale sulle forme di collaborazione che si renderanno possibili;
- che l'IBEM si occuperà della cattura, stabulazione e studio in cattività degli organismi oggetti di studio;
- che le due Parti sono disponibili a mettere a disposizione della suddetta collaborazione risorse, personale, strutture e strumentazioni nei modi e nei limiti previsti dalla presente Convenzione e che saranno più dettagliatamente definiti in ulteriori appositi atti tra le parti, finalizzati a regolamentare l'espletamento di attività specifiche;

## **Si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Scopo e oggetto della convenzione**

Le premesse costituiscono parte sostanziale della presente convenzione.

L'IBEM e Mareamico individuano, in termini generali, le seguenti modalità di collaborazione: scambio di informazioni e conoscenze tecnico-scientifiche sulle attività espletate negli ambiti di comune interesse; coinvolgimento reciproco in attività di comune interesse; collaborazione in ambito internazionale e comunitario per la realizzazione di progetti di ricerca; promozione di iniziative comuni di formazione, anche di tipo divulgativo, e di educazione ambientale in materia di ambiente marino con particolare riguardo alle Scuole e alle giovani generazioni; reciproca disponibilità all'utilizzo delle strutture, strumenti e personale tecnico sia nell'ambito delle comuni attività sia nello svolgimento di collaborazione con altri Enti e Istituzioni.

La regolamentazione delle suddette attività avverrà attraverso ulteriori e successivi atti per la formalizzazione degli impegni e degli accordi specifici che di volta in volta verranno concordati.

### **Art. 2 - Obblighi tra le parti**

Fermo restando che il rapporto di collaborazione tra l'IBEM e Mareamico per le diverse attività verrà regolato con la sottoscrizione di singoli atti, secondo quanto previsto nel precedente articolo, nell'esecuzione delle stesse saranno osservate, oltre alle specifiche normative che si renderà necessario porre in essere, le seguenti disposizioni:

- nei casi in cui il personale di una delle due parti si rechi presso l'altra parte per eseguire attività di collaborazione, previste dalla presente convenzione o da specifici atti, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di Stato, di protezione sanitaria, previsti dalle leggi e/o dalle disposizioni interne;

- l'attività del personale impegnato nell'espletamento di attività di cui alla presente convenzione non costituirà, a nessun titolo, presupposto per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con alcuna delle parti.

### **Art. 3 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza.

Qualsiasi modifica, integrazione, proroga/rinnovo della presente dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la sottoscrizione.

### **Art. 4 – Referenti per la convenzione**

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti tra i contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono il prof. Roberto Bedini per l'IBEM e l'On.le Giuseppe (Pino) Lucchesi per Mareamico.

Letto, approvato, sottoscritto,

Data 18 Aprile 2007

Per l'IBEM  
IL DIRETTORE  
(*Prof. Roberto Bedini*)

Per Mareamico  
IL PRESIDENTE  
(*On. Pino Lucchesi*)